



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.CAIATI - DON TONINO BELLO"**

BITONTO - PALOMBAIO - MARIOTTO

Via Tommaso Traetta, 99 Bitonto (BA) tel. 080.3740919

Via Sen. Sylos Labini, s.n Bitonto Palombaio (BA) tel 080.3735980

e-mail: baic80800a@istruzione.it - pec: baic80800a@pec.istruzione.it

Cod. Fisc.93360210723 - Codice Univoco IPA:UFK0WW

<https://www.iccaiati dontoninobello.edu.it>



Bitonto, 07/10/2025

Alle famiglie

Ai docenti

Al Personale

Alla DSGA

Albo/AT/Sto web

Il Dirigente Scolastico

Visto il Dlgs 297/1994

Visto l'art.21 la Legge 59/1997

Visto l'art.34 co.1 a) DLgs 150/2009

Visto il DPR 275/1999

Visto l'art. 25 co.5° Dlgs 165/2001

Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c.

Visto l'art. 61 della l. 312/1990;

Visto il Dlgs 231/1999

Vista la Legge 107/2015

Visti i profili di area del personale ATA;

Visto il Regolamento d'Istituto in vigore;

Visto il CCNL comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola vigente con particolare riferimento alle disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni da parte di docenti e personale ATA;

Vista le sentenze della Corte di Cassazione n. 5424 del 05/09/1976, n.1623 del 19/02/1994, n.5424 del 30/12/1997 e n. 3074 del 30/03/1999

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 11751 20/11/2012–15/05/2013

Vista la Legge 172/2017 del 4 dicembre di conversione con modificazioni, del DL 148/2017 del 16 ottobre

Visto il nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti

Ritenendo quali fattori rilevanti della vigilanza, a cui è tenuto il personale scolastico, la puntualità nell'assunzione del servizio, la continuità dell'obbligo di sorveglianza, la tempestività nel comunicare al Dirigente eventuali disfunzioni o sopravvenute situazioni di rischio;

Ritenuto necessario impartire disposizioni generali per l'organizzazione la vigilanza le prescrizioni e i divieti

EMANA

per l'anno scolastico **2025-2026**, la seguente

DIRETTIVA DIRIGENZIALE PER LA VIGILANZA E LA SORVEGLIANZA

Sommario

<i>Premessa</i>	<i>3</i>
<i>Modello Organizzativo e disposizioni di Sorveglianza e Vigilanza</i>	<i>3</i>
<i>Sorveglianza e vigilanza come parte delle regole dello svolgimento delle attività didattiche ed organizzative</i>	<i>4</i>
<i>Diligente applicazione degli obblighi di vigilanza e tipologie di vigilanza</i>	<i>4</i>
<i>Vigilanza come Obbligo di servizio e pluralizzazione degli ambienti</i>	<i>4</i>
<i>Responsabilità</i>	<i>7</i>
<i>Vigilanza dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula</i>	<i>9</i>
<i>Vigilanza durante l'intera attività didattica in aula</i>	<i>12</i>
<i>Vigilanza durante l'intera attività didattica relativamente agli ambienti di apprendimento diversi dall'aula</i>	<i>15</i>
<i>Vigilanza durante il cambio dei docenti</i>	<i>15</i>
<i>Vigilanza durante ricreazione o intervalli o pause didattiche</i>	<i>16</i>
<i>Vigilanza durante il tragitto dall'aula all'uscita dall'edificio</i>	<i>17</i>
<i>Vigilanza su alunni disabili</i>	<i>19</i>
<i>Vigilanza su alunni in singolarità formativa</i>	<i>19</i>
<i>Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso". Comportamento in caso di infortunio</i>	<i>19</i>
<i>Vigilanza nei casi di somministrazione di farmaci</i>	<i>19</i>
<i>Vigilanza nei casi di necessità di uso di defibrillatore</i>	<i>20</i>
<i>Vigilanza durante la scolasticità fuori aula - viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, le uscite estemporanee</i>	<i>21</i>
<i>Vigilanza Educativa</i>	<i>21</i>
<i>Altri obblighi di vigilanza</i>	<i>21</i>
<i>Osservanza</i>	<i>22</i>

Premessa

1. L' Istituto Comprensivo "Caiati-Don Tonino Bello" di Bitonto-Palombaio-Mariotto adotta ogni modalità organizzativa espressione della propria autonomia progettuale e coerente con gli obiettivi generali e specifici del proprio indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli obblighi di sorveglianza e vigilanza sono dipendenti dal modello organizzativo della scuola, in quale ne costituisce motivazione di causa, di modalità applicative, di ambito e di valutazione in merito non solo al loro necessario adempimento ma soprattutto alla loro realizzazione proattiva.

Modello Organizzativo e disposizioni di Sorveglianza e Vigilanza

1. Il modello organizzativo dell' Istituto Comprensivo "Caiati-Don Tonino Bello" di Bitonto-Palombaio-Mariotto (di cui le regole della vigilanza-sorveglianza sono una conseguenza) prevede che:
 - le interazioni tra i vari soggetti e attori scolastici - comprese quelle conseguenti a disposizioni e direttive - siano predicibili ossia che non seguano uno spontaneismo disordinato da parte degli attori scolastici o una interpretazione indebita ed arbitraria;
 - sia percepibile, da parte di tutti - alunni, docenti, personale ATA, famiglie, enti esterni - la presenza di una organizzazione e questa percezione non sia squalificata come adempimento burocratico; a maggior ragione l'osservanza dei dispositivi di sorveglianza e vigilanza non va mai inteso come adempimento burocratico o astrattamente procedurale;
 - l'organizzazione (di cui le regole della vigilanza-sorveglianza sono un aspetto) ha un costo in termini di risorse umane utilizzate e pertanto deve essere sforzo di tutti provvedere che le sue forme siano mantenute stabili nel tempo limitando al massimo tutto ciò che può sminuirle o vanificarla;
 - gli obiettivi dell'organizzazione (di cui le regole della vigilanza-sorveglianza sono un aspetto) sono finalizzati al raggiungimento della qualità; è pertanto indispensabile il convincimento di tutti gli attori a dare un contributo che non sia inteso come mera esecuzione di un ordine previsto nel mansionario (personale ATA) o negli obblighi generici della professione (docenti) o negli obblighi civici generici (famiglie); tutti gli attori devono alimentare, controllare e saper coordinare questo contributo oltre la semplice diligenza minima;
 - l'organizzazione (di cui le regole della vigilanza-sorveglianza sono un aspetto) prevede una interazione dovuta a molteplicità di attori : questa interazione è tanto più efficace quanto più è basata su formazione, informazione, comunicazione, capacità di convivenza e di empatia nell'ambiente di lavoro-evitando antagonismi e conflittualità dannose - divergenze di interessi opportunistici, incoerenze di azione;
 - il modello di organizzazione (di cui le regole della vigilanza-sorveglianza sono un aspetto) è pertanto di tipo cooperativo e presuppone l'investimento strategico e personale sulla conoscenza: tutti devono assicurare e rendere disponibili informazioni e conoscenze che riducono i limiti all'azione efficace;
 - il modello organizzativo (di cui le regole della vigilanza-sorveglianza sono un aspetto) oltre a massimizzare l'efficienza e a minimizzare i rischi per le alunne e gli alunni, ha una natura essenzialmente sociale che influenza il contesto scuola e da esse è influenzata e crea il valore della comunità, in particolare della comunità educante;
 - nel modello organizzativo tutti cooperano, attraverso l'azione operativa e il contributo alla conoscenza, non solo al raggiungimento dei risultati ma anche al controllo dei processi (nella fattispecie i processi che implementano la sorveglianza e la vigilanza) : il detto principio, applicato allo scopo della

presente direttiva, prevede che tutti devono curare le disposizioni di dettaglio, intese come processi, al pari del raggiungimento degli obiettivi; sono apprezzabili non solo lo sforzo e l'impegno per realizzare un'adeguata sorveglianza e vigilanza ma anche i contributi cognitivi proposti in ottica di miglioramento, rendendo possibili istruttorie, scambio di informazioni e il miglioramento intesi come bottom-up ossia miglioramento che parte da chi opera nel contesto (in quella aula, in quel corridoio, in quel laboratorio ecc) ossia un miglioramento e un perfezionamento a piccoli passi, da farsi giorno dopo giorno, con continuità, basandosi sulla lealtà alla scuola e sullo scambio di conoscenze e arrivando non solo al miglioramento dei processi e dei risultati della sorveglianza e vigilanza a scuola ma al miglioramento dell'intera organizzazione scolastica

- il modello organizzativo prevede che vi sia come essenziale la soddisfazione anche morale dei partecipanti; ogni insoddisfazione va verificata come reale ovvero come opportunistica e strumentale, coerentemente anche con il patto educativo di corresponsabilità. La presente precisazione è fondamentale in ragione della delicatezza ed importanza della funzione di sorveglianza e vigilanza;
- la presente direttiva sulla sorveglianza e vigilanza prevede che al modello organizzativo qui esposto e da cui dipende, consegua il benessere a lungo termine e più ampio possibile, che nella fattispecie, va considerato come benessere a lungo termine in materia di sicurezza delle alunne, degli alunni, di tutto il personale scolastico e di chiunque frequenta la scuola per vari motivi;
- il modello organizzativo (di cui le regole della vigilanza- sorveglianza sono un aspetto) considera l'ambiente scuola come un contenitore di risorse, che per loro natura sono variamente distribuite, all'interno delle quali si cercherà di ridurre e minimizzare quelle negative se pur in parte fisiologiche in una comunità scolastica (ad esempio assentabilità, disinformazione o asimmetrie informative, difetto di comunicazione interna, punte di polemica sterile etc.) e di far leva su quelle risorse abbondanti, positive e pregevoli quali la formazione culturale e professionale dei docenti e del personale ATA; la stabilità di un nucleo rilevante degli organici, la sensibilità all'importanza della vigilanza e sorveglianza; il senso di appartenenza e collaborazione, l'intesa fra gli operatori appartenenti alla stessa categoria di lavoratori, lo spirito di adattabilità e flessibilità che rappresentano il modo più opportuno ed efficace, per far fruttare a pieno le risorse disponibili (umane, strumentali, finanziarie, spaziali) facendole diventare risorse organizzative.

Sorveglianza e vigilanza come parte delle regole dello svolgimento delle attività didattiche ed organizzative

1. Nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei profili professionali di lavoro, la scuola regola lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato alla necessità dello studio e ai ritmi di apprendimento degli alunni, correlando gli obblighi di lavoro del personale docente e del personale ATA alle dette esigenze, sia attraverso piani annuali delle attività e del lavoro, che definiscono gli impegni e le mansioni, sia attraverso interventi di supporto alla continuità del servizio scolastico che integrano gli aspetti non programmabili nel rispetto delle norme e delle direttive e disposizioni dirigenziali.
2. Tra gli obblighi professionali dei docenti e di lavoro del personale ATA sono espressamente previsti:
 - l'osservanza scrupolosa delle disposizioni che regolano l'accesso ai locali della scuola;
 - il rispetto dei doveri generali di vigilanza e sorveglianza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
 - l'assolvimento nell'ambito dei compiti di vigilanza e sorveglianza, dei doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo.

3. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti contrattualmente a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Diligente applicazione degli obblighi di vigilanza e tipologie di vigilanza

1. La presente direttiva specifica le disposizioni di dettaglio relative alla diligente applicazione degli obblighi di vigilanza e sorveglianza sugli alunni e le responsabilità relative
2. Si definiscono le Tipologie di vigilanza:
 - la Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
 - la Vigilanza durante l'attività didattica
 - la Vigilanza durante il cambio orario dei docenti
 - la Vigilanza durante la ricreazione
 - la Vigilanza durante la mensa
 - la Vigilanza durante la riconsegna degli alunni al termine delle attività didattico-educative
 - la Vigilanza durante il tragitto dall'aula all'uscita dell'edificio al termine delle lezioni
 - la Vigilanza su alunni disabili
 - la Vigilanza sui minori bisognosi di soccorso e comportamento in caso di infortunio
 - la Vigilanza a servizio della eventualità di Somministrazione dei farmaci a scuola e delle manovre ammesse al soccorso
 - la Vigilanza durante la scolasticità fuori aula - viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, le uscite estemporanee
 - la Vigilanza educativa
 - la Vigilanza nelle situazioni di scuola aperta al territorio e di scuola come ambiente di socializzazione

Vigilanza come Obbligo di servizio e pluralizzazione degli ambienti

1. La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico
2. La durata dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza coincide:
 - con tutto il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, per attività didattiche curricolari di Aula (1)
 - con tutto il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, per attività curricolari in Ambienti di apprendimento (2)
 - con tutto il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola per Attività Extracurricolari (3) (Cass., sez.III, 19-2-1994, n.1623; Cass., sez.I, 30-3-1999, n.3074):
 - di tipo didattico

- di tipo relazionale e socializzante
- con tutto il tempo in cui gli alunni e le alunne sono affidati alla scuola anche per le situazioni - e le relative dinamiche di trasferimento e spostamento - inerenti le attività scolastiche programmate o previste dislocate oltre gli spazi scolastici ordinari (4) quali l'aula ed in particolare per le situazioni inerenti il "Piano Viaggi"
- 3. In merito alle situazioni indicate nel precedente comma:
 - (1) Aula:
 - Le aule sono spazi tipici della scuola dedicati all'apprendimento senza interruzioni o distrazioni nella modalità della lezione tradizionalmente frontale - di cui si riconosce la valenza formale pur nell'ammettere come di pari rango le lezioni a metodologia metacognitiva; le regole di postura e di movimento sono definite:
 - puntualità: venire per tempo; il mancato rispetto di questa azione di base comporta confusione e disordine
 - sedersi al posto assegnato e mantenerlo per tutta la giornata : il mancato rispetto di questa azione di base comporta confusione e disordine
 - durante la lezione si osserva il silenzio nei momenti di spiegazione e si interagisce in modo ordinato, corretto, composto, garbato
 - nella interlocuzione:
 - se si vuol parlare, si alza la mano e si aspetta di essere chiamato, parlando quando si ha il permesso
 - se si ha una domanda da porre la si espone con tono giusto non rivolgendosi direttamente ai compagni a meno che non lo consenta l'insegnante
 - le domande devono essere sintetiche, inerenti e appropriate:
 - gli alunni se vogliono rivolgere ai docenti domande non pertinenti la lezione ma importanti solo per se stessi ovvero generiche aspettano la fine della lezione.
 - gli alunni se vogliono rivolgere ai docenti domande relative ad aspetti organizzativi (orari, spostamenti di impegni curricolari, istruzioni, compiti a casa) che sono state già fornite, aspettano la fine della lezione e consultano i propri compagni ovvero chiedono al docente di replicare le suddette istruzioni operative ovvero chiedono il permesso di consultare il registro in cui le dette disposizioni sono state eventualmente trascritte
 - gli alunni se rivolgono ai docenti domande come stratagemma di "time consuming" finalizzate a evitare impegni scolastici, saranno richiamati e ammoniti verbalmente; la reiterazione comporta sanzioni più gravi
 - tutti i presenti nel parlare non devono mai trovarsi nelle condizioni di alzare la voce e qualora si avverta questa situazione, è necessario imporsi l'autodisciplina di non vociare.
 - durante la lezione, dato il carattere di attenzione e concentrazione tipici di questa modalità, è necessario osservare le regole della "scolarizzazione": 1) essere dotati degli strumenti partecipativi : libro di testo, libri specifici, strumenti di scrittura (matita, penna, quaderni e album operativi, blocchi per prendere appunti, raccoglitori, strumenti specifici e corredi tipici delle discipline); 2) partecipare attivamente (discutere, fare domande, avere un ruolo nei gruppi); 3) applicare un metodo di studio
 - l'insegnante è il riferimento per chiedere consigli ed istruzioni; le istruzioni dell'insegnante - come svolgere un compito, fare silenzio, iniziare o smettere il lavoro scolastico, disporsi e mettersi in fila

o fare altre cose compatibili con le finalità scolastiche - vanno ascoltate attentamente ed eseguite con pazienza e diligenza.

- gli alunni devono sempre lavorare sul compito assegnato quando è il momento di farlo secondo le istruzioni dell'insegnante; l'insegnamento della gestione del tempo da parte dei docenti e la capacità di gestione del tempo da parte degli alunni sono aspetti importanti dell'insegnamento-apprendimento oltre che una competenza europea di cittadinanza; durante il tempo d'aula non si perde tempo a fare scherzi, lavorare su altri compiti diversi (a meno che non sia stato consentito dall'insegnante), sedere senza far niente; se viene dato del tempo per lavorare su progetti di gruppo (cooperative learning, peer teaching, peer tutoring), non bisogna estraniarsi
- gli alunni devono praticare autovalutazione dei propri comportamenti nel caso in cui viene loro segnalato che stanno ostacolando la lezione o il corretto svolgersi del lavoro d'aula
- se l'insegnante non è temporaneamente presente , gli alunni osservano autonomamente una moderazione di movimento e non si comportano in modo da favorire disordine e confusione; gli alunni, considerati i doveri e i percorsi di responsabilizzazione individuale, in queste circostanze devono favorire i compiti di sorveglianza o vigilanza da parte dei collaboratori scolastici o di docenti presenti nell'area della propria aula; nei momenti in cui per situazioni imprevedibili, la sorveglianza e vigilanza delle classi non sono in carico all'insegnante di lezione, tutti gli attori e fattori ambientali si attivano cooperativamente per realizzare la sorveglianza-vigilanza sistemica: 1) gli alunni si contengono nei movimenti e si autodisciplinano; 2) i collaboratori scolastici esercitano i protocolli di "sorveglianza-vigilanza" a seconda delle situazioni di contesto; 3) si attiva la tempestiva comunicazione con i Collaboratori del Dirigente Scolastico o in loro mancanza di altre figure di governance non altrimenti impegnate; 4) Docenti presenti in aree prossime alla classe "scoperta" si assumono transitoriamente il compito di sorveglianza della stessa senza che questo diminuisca altri doveri di sorveglianza-vigilanza,escludendo a priori che questo costituisca "fusione di gruppi classe"
- Per queste situazioni è necessario osservare forme di vigilanza e sorveglianza adeguate

– (2) Ambienti di apprendimento

- L'attività scolastica non è più da tempo "aula-centrica" e prevede una progressiva pluralizzazione degli ambienti di apprendimento. Per "Ambienti di apprendimento" (learner centred; problem solving oriented; a focalizzazione concettuale; a flessibilità cognitiva; ad apprendimento situato) si intendono tutte quelle forme di ambiente fisico ulteriore all'aula di lezione, in cui vi è una più efficace organizzazione dello spazio scolastico e un arricchimento di risorse logistiche, tecniche e didattiche che caratterizzano l'ambiente-scuola finalizzate a modalità di apprendimento meno centrate sull'astrazione e più orientate sulla simulazione, l'immersione in compiti di realtà, la metacognizione, la laboratorialità . Gli insegnanti non vi realizzano attività scolastiche chiuse ed esclusivamente centrate sui contenuti, sulla base di sequenze esecutive pianificate e pre-strutturate rigidamente , secondo modalità di relazioni prestabilite e pertanto le interazioni tra persone e tra persone e spazi sono meno vincolate, avendo maggiori gradi di libertà e una complessità che richiede maggior capacità di controllo e padroneggiamento. Solitamente gli ambienti di apprendimento pluralizzati sono organizzati come:

- Laboratorio di Scienze
- Laboratorio di cultura digitale ed informatica
- Laboratorio di Musica - Auditorium musicale
- Laboratorio di arte e immagine e di manipolazione
- Laboratorio teatrale

- Laboratorio di ricerca di Inforisorse - Biblioteca - Mediateca
- Palestra e spazi della prassicità psico-motoria
- Laboratorio di Inclusione
- Aule e spazi "non aula" che ricevono un setting laboratoriale
- Spazi attrezzati generici
- Spazi di svolgimento di attività valorizzate secondo le indicazioni del programma "Avanguardie Educative": a) Spazi Flessibili di apprendimento secondo il modello dello "Spazio 3.0 e 4.0"; b) spazi di esercizio della metodologia "Flipped classroom", "Agorà" etc.

Per queste situazioni è necessario osservare forme di vigilanza e sorveglianza adeguate

- (3) Attività Extracurricolari di tipo didattico o di tipo relazionale e socializzante
 - I doveri di sorveglianza-vigilanza sono dovuti anche alle attività extra-curricolari. Le attività extra-curricolari aumentano la percezione di qualità della scuola presso gli stakeholder. Il dato che non è possibile praticare una adeguata sorveglianza-vigilanza degli alunni deprime la adesione della comunità all'ampliamento dell'offerta formativa e danneggia la reputazione della scuola. Nell'ambito della presente direttiva, la vigilanza per l'extra-curricolarità va inclusa nei doveri del personale e pertanto vanno ribadite le regole che la disciplinano
 - Queste attività si distinguono in base al loro carattere più specificatamente didattico o relazionale-socializzante
 - Attività Extracurricolari di tipo didattico
 - Progetti inerenti l'AOF Ampliamento dell'Offerta Formativa quali Progetti di Istituto e Progetti PON-PNRR o altri tipi di progettualità previsti da MI, USR, Ambito Territoriale o agenzie formative collegate all'amministrazione scolastica centrale o periferica : si osservano le già previste regole di sorveglianza-vigilanza curvate alla specificità delle azioni del progetto; i doveri di sorveglianza-vigilanza insorgono da incarichi aggiuntivi o forme di salario accessorio previste nelle schede di progettazione

Attività Extracurricolari di tipo relazionale o socializzante

- Sono tutte quelle attività che valorizzano la scuola come collettore tra il "dentro" e il "fuori" e come ambiente di socializzazione, per valorizzare le istituzioni scolastiche come comunità attive, aperte al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale, il terzo settore, le agenzie formative del campo educativo e le imprese.

Per queste situazioni è necessario osservare forme di vigilanza e sorveglianza adeguate

- (4) Attività scolastiche programmate o previste dislocate oltre gli spazi scolastici ordinari
 - I doveri di sorveglianza-vigilanza sono dovuti anche alle attività dislocate oltre gli spazi scolastici ordinari in condizioni di "scuola in movimento" in cui si valorizza l'apprendimento come connesso alle situazioni di mobilità sempre più caratteristiche di educazione alla globalizzazione. Queste forme sono intese quali strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi e rientrano espressamente tra le attività didattiche ed integrative della scuola. L'organizzazione di queste attività scolastiche si riassume nel "Piano Viaggi"

- per "Piano Viaggi" si intende tutte le forme programmate nel PTOF di attività didattiche, di istruzione, di educazione, di formazione in cui le classi o loro gruppi di alunni anche unitamente ad altre classi o gruppi di alunni, effettuano scolasticità fuori dalle aule e dall'edificio che le ospita.
- il "Piano Viaggi" comprende le seguenti tipologie:
 - a programmazione preventiva ed adeguata a inizio anno scolastico: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche
 - non programmate: uscite occasionali ed estemporanee
- la Mobilità finalizzata all'educazione (Piano Viaggi) negli ultimi anni sta subendo notevoli restrizioni a causa delle difficoltà nel comprendere gli orientamenti che una scuola deve assumere per garantire la sorveglianza-vigilanza degli alunni. E' pertanto opportuno che si ribadisca il dovere del personale scolastico affinché siano garantite e regolate anche per queste situazioni le adeguate e positive forme di vigilanza e sorveglianza
- Le regole suddette si estendono in modo generale allo svolgimento di tutte quelle attività che prevedono spostamenti di gruppo

Responsabilità

1. La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo-patrimoniale che vanno attentamente considerate.
2. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). E ancora " (...) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).
3. Il Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs. 81/2008) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Si rammenta che il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la diretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".
4. Il CCNL comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola 2016-2018 del 19 aprile, che ribadisce la validità dell'art.29 comma 5 dell'ex CCNL 29/11/2007, richiama tale obbligo - precedentemente citato e ivi richiamato - riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Nel caso vi fossero impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, ad essere presente in orario, il docente avviserà immediatamente la scuola, che organizzerà, in sua assenza, la sorveglianza.

5. Sul personale ATA ricadono fondamentali compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 confermata dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola vigente attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, (...) di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e di sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni. Nelle scuole del primo ciclo di istruzione non sussiste la figura dell'assistente tecnico pertanto questi obblighi ricadono su coloro che sono ammessi alla frequenza dei locali e spazi a destinazione laboratoriale.
6. Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica, che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.
7. Oltre alla diligente applicazione, la vigilanza si qualifica rispetto alla sorveglianza - intesa come momento di attenzione finalizzato alla cognizione di rischi e pericoli - in quanto prevede l'obbligo di intervento per prevenire, arrestare o minimizzare rischi e pericoli.
8. Le condizioni di applicazione dei dispositivi e protocolli organizzativi in considerazione delle situazioni contestuali non esonerano dai doveri di tutela della sicurezza degli alunni e degli alunni sulla base della transitoria immediata impraticabilità dell'intervento diretto ("vigilanza") in quanto è sempre disposta la continua "sorveglianza" intesa come procedura di attenzione a situazioni di rischio anche su aree e situazioni che logicamente escludono la possibilità di simultaneo intervento diretto: la sorveglianza si sviluppa all'occorrenza sempre come "vigilanza", che comporta l'attivazione di procedure di prevenzione, minimizzazione, riparazione, arresto dell'evento rischioso in conseguenza con la connessione alla attivazione di protocolli di intervento ad opera di altro personale funzionalmente connesso e con capacità di azione
9. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa ha fondamento nell'art.28 della Costituzione: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici". La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. La "culpa in vigilando" dei dipendenti è disciplinata dall'art.61 della Legge 11 luglio 1980, n.312, e prevede danno patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione scolastica.

Vigilanza dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in ragione della Direttiva di massima del Dirigente Scolastico, allo scopo di garantire la vigilanza, dispone la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi Plessi, curando che la postazione di lavoro sia collocata in modo da garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza.

PER I PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:

E' previsto che gli alunni entrino autonomamente e si dispongano negli spazi appositi previsti per ciascuna classe al fine di evitare che sostino nella strada.

In questa fase:

- gli alunni ai sensi del Patto di Corresponsabilità, si autovigilano mantenendo un comportamento ordinato fino al suono che indica l'obbligo di ingresso a scuola.
- il collaboratore scolastico preposto al controllo dell'accesso esercita sorveglianza sui gruppi di alunni evitando ingressi non ammissibili
- il collaboratore del Dirigente Scolastico o il Referente di Plesso supervisiona e coordina i movimenti in modo da evitare forme disordinate di assembramento
- gli insegnanti della 1a ora pervengono a scuola nei tempi che consentono il rispetto dell'art.29 comma 5 del CCNL 2006-2009 comparto scuola (il detto articolo non è stato sostituito dal CCNL 2016-2018) che così recita: "5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi." Si precisa che:

– ai fini di una interpretazione correttamente estensiva, per "classe" si intende lo spazio in cui si costituisce il gruppo che si accinge alla attività scolastica; detto spazio solitamente è l'aula ma occasionalmente può intendersi anche altri luoghi dove il docente ha programmato e comunicato adeguatamente l'attività scolastica (laboratori, spazi sportivi, mezzi dei viaggi di istruzione ecc)

– per "inizio lezioni" si intende il momento in cui decorre l'unità oraria scolastica, che non va assolutamente relativizzato a:

- inizio della interazione del docente con la classe
- inizio della cosiddetta "spiegazione;

della "lezione" fanno parte integrante - purchè si svolgano tempestivamente- :

- le procedure di accertamento degli alunni assenti e presenti;
- le procedure di accertamento della riammissibilità in classe
- le procedure di organizzazione del lavoro da parte del docente

Al suono che indica l'ingresso a scuola:

- gli alunni obbligatoriamente entrano a scuola ordinatamente, mantenendo autodisciplina e raggiungendo tempestivamente e direttamente l'aula (o altri spazi eventualmente programmati) mantenendo un passo regolare, senza correre ed entrando uno alla volta;
- i docenti devono essere già disposti per l'accoglienza ordinata e la messa in ordine del gruppo di interazione di lezione;
- i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dalla direttiva del Dirigente Scolastico al direttore SGA tradotta in Piano di Lavoro del Personale ATA, sono organizzati per sorvegliare e vigilare sui flussi di alunni e eventualmente per assistere gli alunni in singolarità formativa;

- i genitori o gli accompagnatori degli alunni - a meno che non siano espressamente delegati o autorizzati - non sono ammessi agli spazi scolastici tranne quelli per cui, in quella specifica ora, non è previsto l'interazione con gli uffici di Dirigenza o di Segreteria;
- eventuali altri presenti autorizzati sono invitati a sospendere la loro deambulazione al fine di non interferire con l'ordinato svolgersi dei flussi
- In caso di eccezionale assenza del docente accogliente della prima ora:
- i collaboratori scolastici, con le istruzioni del Collaboratore del Dirigente o del Referente di Plesso, provvedono:
 - a far entrare nella scuola gli alunni della classe "scoperta" ,
 - a radunarli ordinatamente negli spazi scolastici più opportuni
- solitamente la propria aula
- eccezionalmente, qualora le valutazioni in termini di sicurezza della situazione contestuale lo richieda, in altri spazi dove il controllo riacquisisca agibilità e garanzie di sicurezza
 - a sorvegliarli e vigilarli fino alla disposizione in tempi rapidi della sostituzione del docente assente.

Per i Plessi di Scuole dell' Infanzia e Scuole Primarie:

- gli alunni vengono accompagnati direttamente dai genitori o loro delegati agli atti all'ingresso e qui consegnati ai docenti della prima ora o ai collaboratori preposti; ugualmente all'uscita gli alunni vengono accompagnati dai docenti dell'ultima ora al cancello/accesso e qui prelevati direttamente dai genitori o loro delegati nominati agli atti;
- gli alunni vengono accompagnati e prelevati dai genitori o loro delegati agli atti all' ingresso di pertinenza della classe di appartenenza;
- il docente della prima ora accoglie, 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni, gli alunni radunando la classe all'ingresso e la conduce nell'aula assegnata, ovvero attende nell'aula di appartenenza l'arrivo degli alunni, ove le condizioni logistiche e le misure di sicurezza non consentano il raduno per classe nell'androne;
- il docente dell'ultima ora accompagna la classe al cancello/accesso e consegna gli alunni ai genitori o loro delegati agli atti.

2. Compiti dei collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici assegnatari di chiavi hanno il compito di aprire il cancello ovvero il portone all'orario stabilito.
- Un ausiliario - ossia un collaboratore scolastico - individuato espressamente dal Direttore SGA sorveglierà il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello/portone , che sarà chiuso al termine dell'orario di ingresso. Si prevede una flessibilità di ingresso di massimo 5 minuti
- Tutti i collaboratori scolastici in relazione alla propria postazione sorveglieranno e vigileranno il passaggio degli studenti nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule (o in altri spazi eventualmente programmati) dove troveranno l'insegnante della prima ora ad accoglierli; in tal senso i collaboratori scolastici si coordineranno - sommando la propria azione di sorveglianza vigilanza - in quanto ovviamente il transito degli alunni avviene tra le varie aree di pertinenza dei detti collaboratori scolastici

- In caso di assenza di un insegnante della prima ora nella propria area/piano di servizio, come già detto, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione immediata al I o II Collaboratore del Dirigente Scolastico, al Referente di Plesso o al Direttore SGA ovvero agli Assistenti Amministrativi. E' necessario conoscere sempre la situazione della catena di comando gerarchico in modo da evitare di chiedere istruzioni operative a figure che, seppure di governance scolastica, non hanno nella propria delega funzioni di coordinamento in tal senso;
- In caso di eccezionale assenza simultanea nella propria area/piano di servizio di un numero di docenti della prima ora superiore a uno, il collaboratore scolastico valuterà, sulla base della propria professionalità e formazione in materia di sicurezza, le criticità di contesto, distribuendo opportunamente la vigilanza sulla classe più necessitante e la sorveglianza sulle altre classi e si conatterà immediatamente con le figure di governance scolastica. E' assolutamente vietato, in primis per responsabilità disciplinare, trasferire sui minori i compiti di vigilanza e sorveglianza.
- Le stesse disposizioni valgono occorrendo assenze di insegnanti anche di ore successive alla prima.
- I collaboratori scolastici manterranno il detto protocollo di vigilanza-sorveglianza fino alla attenuazione e rientro della emergenza mediante accertamento della avvenuta sostituzione del docente assente con personale docente o comunque affidatario della stabile vigilanza.
- L'attuazione del protocollo di vigilanza-sorveglianza non deve provocare innalzamento del rischio, pertanto i collaboratori scolastici:

– non devono collocare altre incombenze (pulizie, servizio fotocopie etc.) nei momenti di maggiore richiesta dei doveri di vigilanza-sorveglianza

– devono, in caso di svolgimento di altre incombenze (imprevedibilità dell'assenza dei docenti) valutare l'arresto - esente da pericolo - della funzione svolta per dedicarsi primariamente alla vigilanza-sorveglianza; il compito di vigilanza-sorveglianza deve avere priorità ed esclusività nei momenti notoriamente più critici (prima ora; cambio dell'ora; cambi di attività da aula a spazi di apprendimento diversi dall'aula con trasferimenti; salite e discese da mezzi di locomozione e trasporto per gli alunni provenienti da altri paesi o che comunque si avvalgono del servizio bus, a anche in occasione di eventi connessi al piano viaggi (uscite didattiche, viaggi di istruzione etc.), e tutte le situazioni che per analogia rientrano in questa tipicità.

3. Compiti dei docenti

- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art.29 comma 5 ex-CCNL 29/11/2007 riconfermato dal CCNL Comparto Istruzione Università e Ricerca- Sezione Scuola)
- gli alunni sono fatti accomodare nelle rispettive postazioni, disponendo ordinatamente zaini e quaderni senza che siano di intralcio, procedendo rapidamente ad assumere il codice prossemico e di comportamento adeguato alla lezione e attendendo quietamente la comunicazione dell'inizio-lezione
- è indispensabile procedere rapidamente ed efficientemente alle routine di firma dei registri, di iscrizione di assenti e presenti, di eventuali comunicazione con il personale scolastico come previsto dal regolamento dell'uso dei registri cartacei o elettronici; la regolarità delle dette operazioni condiziona positivamente le procedure di sorveglianza e vigilanza

4. Compiti dei collaboratori del Dirigente Scolastico

- In caso di eccezionale e straordinaria mancanza di più docenti alla prima ora si attiverà il protocollo emergenziale:

- sorveglianza multipla dei collaboratori scolastici su più aule;
- attivazione di risorse organizzative: immediate disposizioni di sostituzione con docenti disponibili oggettivamente (disponibilità dichiarata ad inizio anno e disponibilità di fatto). La disponibilità costituisce, oltre che dovere di sostenibilità organizzativa, anche parametro di valore aggiunto ai fini del merito e del rispetto degli standard professionali.
- Il provvedimento di frazionamento del gruppo classe per l'assegnazione ad altri docenti deve avere carattere eccezionale e marcatamente transitorio e va praticato:
 - solo nella accertata impossibilità di provvedere altrimenti
 - in caso di valutazione - connessa alla formazione obbligatoria del personale scolastico sulla sicurezza - di sensibile innalzamento di livelli di rischio
 - selezionando il luogo in cui viene collocato il gruppo in modo che risponda agli indici di sicurezza ossia all'Indice di massimo affollamento
 - solo in quanto motivato obbligo di adozione di misure alternative al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza che, stante la necessità di ordinativa riduzione del numero degli alunni per classe, vede come necessaria la sospensione temporanea della qualifica di "classe" per la costituzione di gruppalità per cui è ammessa numerosità maggiore a quella del Dlgs 81/2008, purché collocate in ambienti adeguati sia per la sicurezza sia per l'eventuale svolgimento di attività didattiche
 - solo accertandosi che possa avere carattere di temporaneità limitato ad una sola ora

5. Compiti delle famiglie

- Le famiglie, al fine di evitare gravi disagi alla scuola e di evitare l'attivazione di procedure obbligatorie di trasferimento a tutori diversi devono contribuire al rispetto rigoroso dell'orario di ingresso. Comportamenti negligenti in tal senso obbligano la scuola a ulteriori ed indebiti impegni di vigilanza non sostenibili.
- Il ritardo degli alunni all'ingresso, con caratteri di periodicità o sistematicità, rispetto alla prima ora o i doppi turni dei servizi bus di trasporto scolastico NON SONO SOSTENIBILI e quindi sono DA EVITARE, in quanto comportano:
 - doveri di custodia in ambienti diversi dall'aula disponibili in misura ridotta;
 - doveri di sorveglianza e vigilanza specificatamente diretti che implicano una sottrazione - nei confronti del collaboratore scolastico di reception-portineria ovvero di altri collaboratori scolastici - ai loro ordinari impegni presso le aree di servizio affidate
 - una interruzione della lezione per agevolare il rientro-in classe con difficoltà a ripristinare le condizioni di ricezione da parte della classe
- Collaborazione delle famiglie è richiesta anche nel tempo di attesa precedente l'ingresso a scuola e l'uscita da scuola: in tali frangenti, che necessitano di particolare e più intensa attenzione, i genitori sono invitati a non accalcarsi nelle aree immediatamente prossime ai cancelli o nelle zone di transito o sosta dei servizi bus, al fine di non intralciare il passaggio dei collaboratori che accompagnano gli alunni ai servizi di trasporto ed altresì al fine di non rallentare o rendere più difficoltosa la procedura del passaggio di consegne degli alunni ai genitori, soprattutto degli alunni della scuola primaria e scuola dell'infanzia

Vigilanza durante l'intera attività didattica in aula

1. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della sorveglianza e vigilanza sugli alunni della classe è individuato prioritariamente nel docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
2. Il docente assegnato alla classe nella scansione temporale è informazione data per nota a tutto il personale:
 - per effetto della pubblicazione dell'orario
 - per effetto di disposizioni gestite e comunicate dai collaboratori del dirigente scolastico o dai referenti di plesso che presiedono alla sostituzione dei docenti assenti
3. Durante l'espletamento dell'attività didattica, se il docente deve, non per futili motivi, assentarsi inderogabilmente (urgenza e necessità) e temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scuola, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno; il docente deve possibilmente valutare l'entità dell'impegno che lo assenta e comunicarlo al collaboratore.
4. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la sorveglianza e vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale secondo l'indice degli articoli del CCNL 2006/2009 non sostituiti dal CCNL 2016-2018; qualora il collaboratore scolastico oppone rifiuto è obbligato a motivare l'impossibilità ad attuare i protocolli di vigilanza-sorveglianza esposti nella presente direttiva. In questo caso:
 - a) il docente comunicherà immediatamente al collaboratore del dirigente scolastico la necessità di altra soluzione ; b) il docente e il collaboratore scolastico devono rendicontare in tempi brevi al Dirigente Scolastico.
5. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento in vigilanza dei medesimi; l'affidamento in vigilanza è relativo sia all'applicazione del mansionario sia all'applicazione dei protocolli attivabili, contenuti nella presente direttiva.
6. Tutto il personale ha comunque una corresponsabilità generale della sorveglianza e vigilanza degli studenti, che va espletata nell'intero ambiente scolastico e senza soluzione di continuità, come indicato nella presente direttiva
7. **Compiti dei collaboratori scolastici**
 - I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza e vigilanza per tutta la durata del servizio,

presidiando costantemente la propria area/piano di servizio:

- per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti
- per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici
- per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti).
- A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del o dei piani di servizio ovvero gli ambienti di comunicazione tra le aule, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per comprovate esigenze, avendo comunque cura di avvisare i docenti del proprio settore ed il DSGA e di coordinarsi con altri collaboratori scolastici specie di aree contigue alla propria, in funzione di temporaneo esonero; il collaboratore scolastico attivato in funzione di ridondanza eserciterà per il tempo strettamente necessario, una vigilanza-

sorveglianza ampliata transitoria. E' necessario comunque che tutti gli operatori scolastici coinvolti effettuino un previdente monitoraggio per evitare che dette situazioni si ripetano, rimuovendone le cause.

8. Compiti dei docenti

- ha l'obbligo di sorvegliare, vigilare e tutelare gli studenti che gli sono stati affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, classe allargata con studenti di altre classi, ecc.), per tutta la durata del servizio.
- Utilizzo dei servizi igienici. Il docente consente alle alunne e agli alunni di uscire per accedere ai servizi igienici:
 - uno per volta (nel caso di alunne può valutare come opportuno, a seconda delle circostanze, l'invio di una compagna in funzione di motivato ausilio, purchè questo comporti un agevole e tempestivo rientro in classe)
 - informandoli che gli stessi raggiungano direttamente i servizi igienici senza deambulare per altri ambienti
 - assicurandosi il ritorno in classe in tempi brevi, adeguati e sostenibili (valutabili indicativamente in 5 minuti ovvero secondo un intervallo di tempo appositamente indicato dallo stesso docente)
 - assicurandosi che venga evitata ogni forma di pericolo e senza incorrere in incidenti;
 - assicurandosi, tramite interazione con il collaboratore scolastico, che non vi siano forme di assembramento e molteplicità nei bagni ovvero che gli stessi siano agibili dal punto di vista dell'igiene (ordinato deflusso delle deiezioni; erogazione regolare dell'acqua) e della sicurezza (assenza di superfici sdruciolevoli)
 - tempi:
 - ordinariamente: alla ricreazione e mai nei momenti immediatamente precedenti e successivi alla stessa
 - straordinariamente: durante le ore di lezione, purchè le uscite siano sostenibili e non turbino il regolare andamento delle attività didattiche ovvero non costituiscano un evidente stratagemma di elusione delle stesse da parte della alunna o dell'alunno; l'utilizzo dei servizi igienici con frequenza e in orari non regolati è consentito solo in casi eccezionali, giustificati formalmente dai genitori o tutori a causa di condizioni connesse allo stato di salute; in tali circostanze il docente gestisce anche eventuali accompagnatori o il prolungarsi dei tempi di permanenza ed informa il collaboratore delle dette peculiarità
 - è opportuno non mandare le alunne e gli alunni in bagno durante il cambio dell'ora stante la eventuale difficoltà a gestire il controllo della totalità della classe (il docente subentrante deve sapere con certezza che gli alunni assenti siano solo quelli registrati in giornata).
- Si ricorda, inoltre, che:
 - la classe, è sempre affidata al docente, anche quando la lezione curricolare prevede progetti, attività, seminari, incontri con esperti o altri impegni divergenti dalla forma tradizionale e normale di lezione. Il docente in servizio durante questa attività è tenuto ad essere presente per tutta la sua ora (o unità oraria) di servizio, collaborando alla buona riuscita delle attività e non può lasciare la classe al solo esperto o figura didattica ausiliaria (ad esempio tirocinante, educatrice etc.) che, in quanto "personale esterno alla scuola", ha solo doveri generici e pertanto attenuati di vigilanza e sorveglianza nei limiti dell'ordinario senso di responsabilità e diligenza del quiscumque

-Il docente è tenuto ad osservare alcune misure generali e specifiche di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi; in particolare:

- osservanza delle regole tipiche del comportamento relativo all'ambiente di apprendimento in cui si svolge l'attività;
 - necessità di un setting adeguatamente ordinato della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atteso:
 - a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante
 - ad agevolare la corretta circolazione degli allievi all'interno dello spazio di attività
 - a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga.
 - è necessaria la particolare attenzione, relativa alla "presa in carico", al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto; le stesse avvertenze vanno applicate agli alunni in singolarità formativa (gli alunni in particolari condizioni di salute)
 - e' fatto divieto assoluto agli alunni di prodursi in comportamenti incongrui, disdicevoli o pericolosi di cui si fornisce un elenco esemplificativo:
 - salire con i piedi su sedie e banchi
 - sollecitare con forza oggetti e strumenti presenti nell'ambiente (per es. appendersi a punti di ancoraggio impropri)
 - assembrarsi in punti dell'aula che ostacolano le procedure di evacuazione (per es. dietro la lavagna)
- È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre, sporgersi da ringhiere poste su ballatoi, balaustre o rampe. I docenti osserveranno tutti gli accorgimenti per minimizzare il rischio di caduta a partire dallo stringente controllo di non-scalabilità; a tal proposito gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per il tempo strettamente necessario anche per il protocollo COVID 19 (per la norma UNI EN 15251/2008 sono sufficienti generalmente circa 5 minuti) e sotto la loro diretta sorveglianza: di conseguenza, l'apertura delle finestre durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola, compresa l'eventualità di esposizione ad allergeni. Ordinariamente le finestre devono rimanere chiuse a meno che il docente non ritenga necessario procedere a protocolli di prevenzione igienica, anche COVID 19.
 - E' fatto divieto nelle pertinenze, aree esterne, giardini far uso di giochi inibiti, per ragioni di sicurezza, con opportuni dispositivi o segnaletiche
 - E' fatto divieto avvicinarsi o sostare in aree-zone, sia interne che esterne, inibite all'accesso per ragioni di sicurezza, come opportunamente segnalato da adeguati dispositivi e segnaletiche
 - E' fatto divieto di introdursi in spazi irrituali che sfuggono al controllo e alla vigilanza e che si configurano per naturale disposizione di elementi strutturali degli edifici (es. passaggi restrostanti, intercapedini etc.), soprattutto se a ridosso di reti di contenimento o recinzioni delle pertinenze scolastiche
 - E' fatto divieto nelle aule di apporre presso le finestre tende non autorizzate o altro materiale di cui non è stato valutato il rischio di infiammabilità da irraggiamento o da altre cause. Qualora le finestre non abbiano forme di schermatura da irraggiamento solare diretto, si valuterà se sussista impatto fastidioso o dannoso ovvero insulto energetico e si provvederà a dotare di tende regolamentari autorizzate dall'ente proprietario.
 - Ogni rapporto con le classi va mediato dai collaboratori scolastici: è vietato a chiunque non sia personale scolastico, deambulare e circolare liberamente nelle aree scolastiche.

- Costume deprecabile dell'auto-licenza. E' dovere dei collaboratori scolastici inibire rigorosamente il deplorabile costume di diversi soggetti che si rapportano alla scuola secondo un fraintendimento motivato dalla personale interpretazione della scuola come "spazio aperto a chiunque e non controllato", con regole aleatorie e contendibili. Questo malinteso porta costoro a ritenere nella loro disponibilità l'accesso e la deambulazione negli ambienti, spazi, pertinenze e locali della scuola in modo arbitrario senza necessità di assicurarsi il permesso o l'autorizzazione e senza che abbiano contezza che la detta autorizzazione sia comunicata al personale scolastico. Molto spesso questa deprecabile e illecita pratica di autoconferimento di licenza viene creduta da tali soggetti come fondata sulla circostanza irrilevante che sia avvenuto un semplice evento di colloquio informativo con una figura apicale (Dirigente, collaboratori del dirigente scolastico et alii). Ogni accesso e circolazione vanno connessi ad una forma di autorizzazione certa e preventiva, anche trasmessa e comunicata per via breve, di cui è necessario avere contezza che sia stata prodotta. Ciò detto:
 - è vietata l'accesso e la circolazione libera non autorizzata di:
 - rappresentanti delle case editrici
 - fotografi
 - personale di servizi di ristorazione e bar
 - è vietata l'accesso e la circolazione libera non autorizzata di:
 - lavoratori, tecnici, professionisti, operai per
 - sopralluoghi
 - l'esecuzione di opere di riparazione, manutenzione, efficientamento;
 - è vietata l'accesso e la circolazione libera non autorizzata di:
 - persone che sono coinvolte nel possibile uso di spazi dati in concessione a enti esterni ovvero di spazi per i quali esistono progetti, attività o regolamenti che prevedono l'uso condiviso
 - il personale dell'ente proprietario, ovvero i tecnici (interni o esternalizzati) da esso incaricati per qualsiasi motivo, se non è stata trasmessa alla scuola in tempo utile l'informazione della necessità della loro visita, ovvero se è stata omessa per esigenze estemporanee o urgenti, devono comunque chiedere autorizzazione anche in tempo reale ed informale al dirigente scolastico, ai Collaboratori del D.S. o al referente di plesso, che inoltre provvederà a registrarne l'occorrenza; la detta "autorizzazione anche in tempo reale ed informale" è applicabile solo a persone organicamente connesse all'ente proprietario.
 - è vietato ai genitori, tutori o persone delegate dalla famiglia la possibilità di portare direttamente nelle aule o in altri spazi scolastici alimenti, merende, quaderni, presidi didattici, articoli vestimentari ecc. In ogni caso gli unici vettori autorizzati sono esclusivamente i collaboratori scolastici.
 - Si rammenta che l'accesso e la circolazione autorizzate, limita la detta autorizzazione ai soli spazi inerenti le motivazioni per i quali è stata richiesta e, trivialmente, l'ingresso nella scuola non equivale alla libertà di muoversi arbitrariamente negli spazi scolastici;
 - Si fa presente che la percezione di possibilità a chiunque di raggiungere i luoghi dell'attività didattica o altri luoghi contenenti beni patrimoniali scolastici o centri di controllo di elettricità, acqua, accessi, ispezione ecc. costituisce grave discredito per l'immagine di una scuola controllata e sicura e configura mancanza disciplinare di possibile rilevanza penale.
- I collaboratori scolastici nella sorveglianza vigilanza, verificheranno costantemente la catena della comunicazione al fine di ammettere nella scuola solo persone rigorosamente autorizzate

- I collaboratori scolastici si coordineranno tra loro e con tutte le figure preposte al controllo di ambienti e movimenti

Vigilanza durante l'intera attività didattica relativamente agli ambienti di apprendimento diversi dall'aula

1. Le regole sopra dette vanno osservate anche quando l'attività didattica è dislocata rispetto al tradizionale spazio-aula ossia negli spazi di apprendimento quali laboratori, sala convegni, auditorium, palestra, biblioteca ecc.
2. Nell'abbandonare uno spazio scolastico per un altro gli alunni devono prestare massima cura ai presidi didattici utilizzati in modo da evitare di lasciarli incustoditi e di tornare a recuperarli (procedura notoriamente opposta a quella di evacuazione che invece richiede pronta interruzione delle attività e abbandono immediato di qualsiasi oggetto per non attardarsi)
3. Nel tragitto dall'aula agli spazi di apprendimento diversi dall'aula e viceversa, vengono osservate le regole inerenti tutte le altre forme di spostamento nella scuola, con il concorso degli stessi soggetti preposti alla sorveglianza e vigilanza. E' importante accertarsi che non vi siano o non si creino intralci lungo il transito
4. Nel tragitto dall'aula agli spazi di apprendimento diversi dall'aula e viceversa,, in particolare lungo i corridoi, gli alunni devono:
 - tenere la debita distanza dalle porte di ingresso alle aule
 - procedere senza disturbare le attività didattiche che si svolgono negli altri spazi scolastici
 - astenersi da manipolare maniglie di porte e gesti simili
 - non staccarsi per nessun motivo dal gruppo in quiete o in movimento
5. Le modalità di spostamento devono il più possibile conformarsi al deflusso della procedura di evacuazione ossia osservare i criteri di fila-per-due, compattezza del gruppo, stabilità di posizioni reciproche (che favorisce il mutuo controllo di presenza da parte degli alunni), conduzione in testa del docente, alunni con ruoli di responsabilità (preferibilmente gli aprifila in testa e i serrafila in coda)

Vigilanza durante il cambio dei docenti

1. Compiti dei collaboratori scolastici
 - I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, devono sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella sorveglianza e vigilanza degli alunni.

I collaboratori scolastici sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi od assenze dei docenti subentranti nelle varie aule al cambio dell'ora. A seconda del tipo di assenza i collaboratori scolastici osserveranno i seguenti comportamenti:

- assenza del docente:
- il collaboratore sostituisce temporaneamente il docente nella vigilanza del gruppo classe finché non sarà giunto il docente destinato alla supplenza di sostituzione; contemporaneamente mantiene una sorveglianza a distanza di altre classi dell'area di servizio: il collaboratore

scolastico provvede ad informare i collaboratori del dirigente scolastico o il Referente di Plesso dell'assenza del docente su cui permane l'obbligo di informare gli uffici di segreteria

- ritardo del docente subentrante
- il collaboratore sostituisce temporaneamente il docente nella vigilanza del gruppo classe finché non sarà giunto il docente in servizio nell'ora successiva; contemporaneamente mantiene una sorveglianza a distanza di altre classi dell'area di servizio;
- esplicita richiesta al collaboratore scolastico da parte del docente uscente di essere sostituito dallo stesso collaboratore scolastico in quanto non è in grado per inderogabili motivi di forza maggiore di attendere il docente subentrante
- il collaboratore sostituisce temporaneamente il docente nella vigilanza del gruppo classe finché non sarà giunto il docente subentrante; contemporaneamente mantiene una sorveglianza a distanza di altre classi dell'area di servizio;
 - In tutti i casi i collaboratori scolastici:
 - opereranno con discrezione informando gli alunni che nei loro confronti sono obbligati alle stesse regole di rispetto ed ordine;
 - si accerteranno che la classe contenuta nell'aula sia interamente presente ossia che non vi siano alunni fuori-aula non autorizzati
 - sospenderanno il più possibile le richieste di uscita dall'aula
 - qualora gli alunni contravvenissero ai doveri di correttezza i collaboratori informeranno il docente subentrante o il collaboratore del dirigente scolastico affinché provveda alla segnalazione disciplinare.
 - Nel caso in cui i ritardi o le assenze dei docenti dovessero prolungarsi eccessivamente, non consentendo al collaboratore scolastico di tornare alle sue mansioni ordinarie, egli continuerà prioritariamente ad assicurare la vigilanza e sorveglianza alla classe o alle classi scoperte ma solleciterà la normalizzazione della situazione, dandone notizia, presso i collaboratori del dirigente scolastico ovvero presso la segreteria

2. Compiti dei docenti

- Gli insegnanti, al suono della campanella, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.
- Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del dirigente scolastico in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora.
- Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella sorveglianza e vigilanza degli alunni, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.
- Nel caso una classe fosse sprovvista di docente, i collaboratori del dirigente scolastico che hanno avuto specifica delega, dispongono in senso decisionale per le sostituzioni; in tal senso possono operare gli assistenti amministrativi che hanno avuto specifica autorizzazione ad informare il personale docente indicato per la sostituzione da parte dei collaboratori del dirigente scolastico
- i docenti delle classi viciniori, ove avvisati in tal senso, coadiuvano nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati.
- per attivare fattibilmente il movimento "a catena" si dispongono alcuni accorgimenti:

- i cambi di ora sono favoriti dalla massima prossimità possibile delle classi su cui i docenti si alternano (disposizione decisa attraverso il dispositivo logistico della vicinanza delle classi della stessa sezione sullo stesso piano)
- funzione dei collaboratori scolastici che garantiscono la continuità di sorveglianza a distanza
- astensione dei docenti dall'intrattenersi in conversazioni con colleghi o con il personale

Vigilanza durante ricreazione o intervalli o pause didattiche

1. L'alternanza tra i docenti della seconda e della terza ora, avverrà con le stesse regole del normale cambio di docenti sulla classe e con un incremento di vigilanza in considerazione del maggior grado di libertà degli alunni non impegnati nella lezione e del possibile manifestarsi della naturale esuberanza degli alunni e delle alunne.
2. I docenti durante la ricreazione o intervalli o pause didattiche, disciplineranno l'invio delle alunne e degli alunni al bagno, tenendo presente che vi è simultaneità delle stesse azioni per altre classi e pertanto potranno decidere di regolare i flussi - fino ad arrestarli - qualora abbiano notizia che si stanno creando congestioni nell'accesso ai detti servizi, specie nel caso alcuni di questi fossero parzialmente disponibili (bagni fuori uso o macchinette parzialmente funzionanti)
3. I collaboratori scolastici sono autorizzati a vigilare con discrezione ma con risolutezza i bagni, al fine di evitare che possano essere percepiti come spazi sottratti al controllo; le porte di accesso ai bagni vanno tenute aperte a differenza delle porte dei vani contenenti i sanitari che devono proteggere il pudore, la riservatezza delle alunne e degli alunni e la decenza delle azioni
4. La ricreazione si svolge ordinariamente in classe, ovvero in giardino, atrio, spazi comuni in base ad un prospetto interno di turnazione
5. I docenti fanno in modo che durante il consumo di cibo si svolga una normale ed empatica relazionalità tra alunni, evitando che possano insorgere anomalie o conflittualità. Saranno osservate le regole del decoro e della moderazione. Nella logica dell'art.2 della presente direttiva i docenti potranno valorizzare la ricreazione per osservare le dinamiche relazionali intese come momenti di possibile emergenza di informazioni utili allo sviluppo educativo o alla correzione di distorsioni altrimenti non intercettate
6. In ogni caso verrà attenzionato il rispetto delle disposizioni e linee guida sugli alimenti pubblicate per opportuna conoscenza sul sito istituzionale

Vigilanza durante il servizio mensa

1. Durante il servizio mensa, che si svolge in appositi ambienti dedicati, si osservano le stesse disposizioni di cui al precedente articolato, con riferimento alla vigilanza e sorveglianza da parte di docenti e collaboratori e al rispetto delle disposizioni e linee guida sugli alimenti pubblicate per opportuna conoscenza sul sito istituzionale
2. E' fatta salva l'osservanza del Regolamento "Mensa scolastica", depositato agli atti d'istituto
3. Particolare cura e attenzione verrà riservata all'igiene e alle procedure di pulizia degli ambienti e suppellettili usate per il servizio

Vigilanza durante il tragitto dall'aula all'uscita dall'edificio

1. Al fine di regolamentare il transito degli alunni, si dispone che l'uscita al termine delle lezioni avverrà secondo le seguenti disposizioni:

- Classi poste a piano terra: priorità di uscita al suono della campanella;
- Classi poste al secondo piano: a seguire (si raccomanda di evitare la sosta di gruppi sulle scale per ridurre sollecitazioni sulle rampe, sui ripiani esterni ed intermedi, sulle ringhiere)

2. Gli alunni eseguiranno la procedura di uscita con le stesse modalità ed attenzioni per l'entrata

3. Gli alunni per i quali le famiglie hanno richiesto l'uscita autonoma ai sensi del DL 148/2017 convertito nella Legge 172/2017 del 4 dicembre e questa è stata accettata dalla scuola, potranno lasciare lo spazio scolastico autonomamente, essendosi impegnati a ritornare direttamente alla propria abitazione secondo percorsi sicuri praticati con maturità e senso di responsabilità. Nel dispositivo di uscita autonoma è compresa la fiducia degli adulti (scuola e famiglia) nella sufficiente capacità di valutazione da parte dello stesso alunno di condizioni di uscita sicura

4. Gli alunni per i quali le famiglie non hanno richiesto l'uscita autonoma, devono essere prelevati da genitori o tutori o delegati noti al personale e autorizzati. Qualora l'alunno è prelevato da adulti non conosciuti alla scuola, anche se parenti, è necessario garantire la scuola della legittimità degli stessi attraverso conferma, anche per vie brevi o attraverso fonogramma, da parte del genitore (e non di altro delegato: la delega non può essere trasferita); viceversa l'alunno non sarà rilasciato fino a quando non avviene il trasferimento di tutela del minore (c.c. art. 316; c.c. art. 317-bis; c.c. art. 357-bis; c.c. art. 2047; c.c. art. 2048)

5. Compiti dei collaboratori scolastici

- Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività si dispone che in prossimità della porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza e vigilanza nel passaggio degli alunni.
- Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno sorveglieranno e vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

6. Compiti dei docenti

- È vietato far uscire gli studenti dalla scuola :

– prima del suono di "fine della giornata di lezioni" (campanella) nel caso di uscita ordinaria al termine dell'ultima ora;

– prima del termine dell'ora nel caso di uscita non ordinaria anticipata rispetto all'ultima ora;

- E' vietato assembrare gli studenti fuori dalle aule per anticipare la procedura di uscita.
- Al suono della campanella- in caso di uscita ordinaria - ovvero all'ordine di uscita - in caso di uscita non ordinaria - le classi escono dalle rispettive aule e seguono un percorso ordinato, rapportandosi alle altre classi eventualmente in contemporanea uscita, mantenendo la separazione e defluendo in successione secondo la distanza dalla porta di uscita dall'edificio
- Nell'attraversamento delle scale, i docenti saranno particolarmente attenti a:

– evitare agli alunni inciampi e cadute di livello;

- evitare che flussi di altri alunni si intersechino, provocando stazionamenti che possano costituire una sollecitazione incongrua di rampe e pianerottoli delle dette scale
 - In nessun caso, i minori possono uscire prima del termine delle lezioni, senza che vengano prelevati dai genitori o da persone delegate; in caso di dispositivo di uscita autonoma espressamente richiesta ed autorizzata dai genitori e accettata dalla scuola gli alunni potranno fare ritorno alle rispettive destinazioni normalmente previste da soli senza passaggio di tutela dal personale scolastico ai genitori.
 - Per assicurare la sorveglianza e vigilanza, gli insegnanti dell'ultima ora di lezione sono tenuti a seguire le seguenti modalità:
- posizionarsi davanti alla scolaresca, ai sensi della sentenza della corte di Cassazione 17574/2010
- assistere ed accompagnare gli alunni della propria classe sino alla porta di uscita dell'edificio;
- assistere ed accompagnare gli alunni dalla porta di uscita al cancello di uscita dall'area della scuola, assicurandosi che nel tragitto tra porta di uscita e cancello non avvengano disordini
- assicurarsi che, nel caso di alunni senza autorizzazione all'uscita autonoma, i genitori effettuino il prelievo degli stessi

7. Compiti delle famiglie

- Le famiglie, al fine di evitare gravi disagi alla scuola e di evitare l'attivazione di procedure obbligatorie di trasferimento a tutori diversi devono rispettare l'orario di uscita. Comportamenti negligenti in tal senso obbligano la scuola a ulteriori ed indebiti impegni di vigilanza non sostenibili

L'uscita ritardata degli alunni, con caratteri di periodicità o sistematicità, non è sostenibile in quanto comporta:

- doveri di custodia in ambienti diversi dall'aula disponibili in misura ridotta;
- doveri di sorveglianza e vigilanza specificatamente diretti che implicano una sospensione indebita - nei confronti del collaboratore scolastico di reception-portineria ovvero di altri collaboratori scolastici ovvero di assistenti amministrativi- del diritto a terminare la propria giornata lavorativa
- Si rammenta che l'arco temporale dell'obbligo di vigilanza, connesso all'iscrizione come contratto tra scuola e famiglia, deve perdurare, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale essendo quindi l'istituto scolastico obbligato alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate. Si precisa pertanto che:
 - l'arco temporale pattuito è stato definito con l'orario di uscita, con una flessibilità di massimo 10 minuti ulteriori; il "tempo di affidamento" a cui la scuola è obbligata è definito dai presenti termini orari; un ulteriore tempo non è più definibile come "tempo di affidamento" regolare.
 - lasciare il proprio figlio o figlia a scuola oltre l'orario di uscita, oltre a contravvenire al patto suddetto, fa venire meno quelle garanzie di collocazione in luogo dove non sussistono situazioni di pericolo, in quanto vi è un diradarsi dei doveri di sorveglianza vigilanza dovuti al terminare della giornata lavorativa dei collaboratori scolastici e dei docenti

– la scuola, con la presente direttiva, esplicita formalmente alle famiglie la non accettazione di autorizzazioni all'uscita degli alunni non accompagnati a meno che non vi sia: 1) autorizzazione concordata tra scuola e famiglie dell'uscita autonoma dell'alunno prevista dalla legge; 2) formale e nominativa indicazione di soggetti maggiorenni cui delegare l'attività di ritiro degli alunni da scuola comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe;

3) coinvolgimento della amministrazione locale, ove possibile, al fine della più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico, evitando DOPPI TURNI per le ragioni di sicurezza e ottimizzazione del servizio del Collaboratori Scolastici sopra dette

– la scuola non può allo stato attuale dal punto di vista della fattibilità e sostenibilità organizzativa e finanziaria:

– prevedere e gestire attività didattiche o ricreative complementari od integrative, che possono essere offerte anche allo scopo in argomento;

– offrire servizi di custodia degli alunni oltre l'orario di uscita.

- se non vi è subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate, la scuola non può supplire il genitore nell'inadempienza, soprattutto quando il comportamento dello stesso genitore è reiterato nel tempo.
- trascorso un tempo ragionevole fissato in 10 minuti la scuola, non potendo lasciare incustodito l'alunna o l'alunno, richiama la polizia municipale o nella loro indisponibilità, le forze dell'ordine informandole della interruzione di assistenza da parte del genitore nei confronti del proprio figlio.
- Il registrato e documentato reiterarsi dei fatti si configura come "abbandono di minore". La scuola vuole evitare, nella logica dello spirito della comunità educante, il ricorso a forme estreme di addebito o imputazione e pertanto si invitano caldamente i genitori e i tutori a non mettere in atto comportamenti negligenti che esitino nella necessità da parte della scuola di procedere d'ufficio alla segnalazione delle colpe ed infrazioni in oggetto.

Vigilanza su alunni disabili

1. Per gli alunni disabili si osservano gli accorgimenti di attenzione e cautela previste per la loro condizione:

– in caso di handicap grave, essendoci la possibilità di maggiore imprevedibilità di azione e di particolare difficoltà ad autoregolarsi, la vigilanza (ossia la sorveglianza connessa alla capacità e necessità di immediato intervento di contatto) deve essere assicurata:

– dal docente di sostegno o eventualmente in assenza di questo, dall'educatore (se presente) o dall'assistente comunale (se previsto) o dal docente di classe eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico

– in caso di handicap meno grave, essendoci prevedibilità di azione e maggiori o quasi complete o complete capacità di autoregolarsi, la vigilanza (ossia la sorveglianza connessa alla capacità e necessità di immediato intervento di contatto) deve essere assicurata:

– dal docente di sostegno o in assenza di questo, dal solo docente di classe a meno di indicazioni specifiche concordate con la famiglia e il GLHO

2. Le suddette azioni si intendono applicate :

– a tutte le fasi , ordinarie e straordinarie, del tragitto tra il cancello di ingresso e l'aula e tra l'aula e il cancello di ingresso

- a tutte le fasi che riguardano l'attività didattica e le sue interruzioni (per es. ricreazione; richiesta di accesso a servizi igienici, di segreteria ecc.)

Vigilanza su alunni in singolarità formativa

1. Per gli alunni in singolarità formativa, ossia alunni che sono in particolari condizioni di debilitazione o fragilità a causa di patologie e terapie, la sorveglianza e vigilanza viene effettuata secondo protocolli concordati con la famiglia e i medici.
2. La responsabilità di docenti e personale ATA è limitata ai soli ambiti previsti dal dispositivo di ammissione a scuola e non può mai sostituirsi a manovre specialistiche nè essere tale da ricadere in circostanze che possano provocare effetti dannosi per imperizia tecnica
3. La famiglia può delegare un congiunto o un paramedico per le fasi di ingresso a scuola, di percorrenza del tragitto ingresso- aula e aula- uscita

Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso". Comportamento in caso di infortunio

1. La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta di intervento del personale addetto, che provvede a prestare la prima assistenza e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118, il cui intervento è richiesto nelle situazioni gravi. In tutti i casi, devono essere avvertiti i genitori dell'alunno.
2. Nel caso di persona colpita da infortunio o malore, il personale presente deve :
 - valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare gli addetti perché effettuino i possibili interventi e procedere comunque a quanto di seguito disposto;
 - contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
 - se è necessario e i genitori non sono reperibili, chiamare l'ambulanza e seguire l'alunno, affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra;
 - informare il Dirigente Scolastico (o i suoi collaboratori) per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità;
 - in caso di infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, deve
 - redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare tempestivamente in Segreteria, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a circostanziare tempestivamente l'evento anche al fine di orientare gli adeguati soccorsi: generalità dell'alunno, sede e classe; dinamica dell'incidente, luogo, data e ora; nominativi di eventuali testimoni e/o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;
 - provvedere a depositare in Segreteria denuncia dell'accaduto il giorno stesso affinché gli uffici preposti possano effettuare i relativi adempimenti nei tempi previsti.

Vigilanza nei casi di somministrazione di farmaci

1. Gli obblighi di sorveglianza e vigilanza del personale riguardano anche l'occorrenza di casi di somministrazione di farmaci o applicazione di manovre terapeutiche di cui le alunne e gli alunni dovessero necessitare in situazioni emergenziali
2. NON è consentito al personale della scuola somministrare medicinali agli alunni se non nei limiti e nelle possibilità rigorosamente previste dalla normativa in termini di iter rigoroso di abilitazione dei soggetti in casi emergenziali. Il testo di riferimento è costituito dalle Raccomandazioni del 25/11/2005, emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.
3. La somministrazione eccezionalmente ammissibile, può avvenire solo dietro specifica autorizzazione della ASP territorialmente competente.
4. I soggetti interessati a decidere in materia di somministrazione secondo le proprie competenze e responsabilità sono:
 - la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale
 - il dirigente scolastico, il personale docente e il personale ATA
 - i servizi sanitari ossia i medici di base e le ASP competenti territorialmente
 - gli enti locali ossia gli operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno
5. L'iter rigoroso che permette la somministrazione, come disciplinato più segnatamente nel PROTOCOLLO TERAPEUTICO di prossima emanazione, è in linea di massima il seguente:
 - richiesta formale scritta inoltrata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da adeguata, apposita e rigorosa certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
 - valutazione di fattibilità del dirigente scolastico alla richiesta riguardante le condizioni logistiche e lo spettro di competenze e disponibilità dei soggetti coinvolti
 - attivazione delle risorse scolastiche in caso di valutazione favorevole alla fattibilità della somministrazione
 - individuazione del luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
 - autorizzazione, qualora richiesta, ai genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
 - verifica della disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo. Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del Dlgs 626/1994 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le ASP e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
 - in caso di indisponibilità da parte del personale alla somministrazione, il dirigente scolastico, in considerazione del rilievo della problematica del diritto allo studio per soggetti affetti da patologie che richiedono somministrazione di farmaci negli ambienti scolastici, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti istituzionali del territorio o con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, per rendere possibili e praticabili interventi coordinati con Enti ed Associazioni di volontariato

- se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile o praticabile, il Dirigente Scolastico dà comunicazione alla famiglia e al Sindaco
- nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le linee guida ai casi concreti presentati, e qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di assoluta emergenza, si ricorrerà al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.
- in tutti i casi che non ricadono nella specifica attivazione dell'iter sopra indicato, è fatto assoluto divieto di somministrazione dei farmaci negli ambienti scolastici

Vigilanza nei casi di necessità di uso di defibrillatore

1. L'educazione motoria a scuola rappresenta attività sportiva non agonistica ospitata nella palestra che in virtù di un possibile e programmato intenso interessamento dell'apparato cardiocircolatorio richiede ai sensi del Decreto Balduzzi del 1 luglio 2017 l'opportunità e l'obbligo della dotazione e uso del defibrillatore semiautomatico e di altri eventuali dispositivi salvavita.
2. L'intervento di primo soccorso tempestivo su persone colpite rappresenta la soluzione più adeguata ma spesso prevede tempi di arrivo troppo lunghi per poterlo garantire.
3. La dotazione scolastica di un defibrillatore DAE semiautomatico esterno e di personale - anche non sanitario
 - adeguatamente formato è l'unico modo efficace per assicurarsi che eventuali alunni o altre persone interne alla scuola, colpite da arresto cardiaco ricevano un trattamento adeguato in un tempo congruo a determinarne l'esito fausto.
4. I compiti di sorveglianza e vigilanza da applicare nelle dette circostanze risultano essere i seguenti:
 - ordinariamente controllare o avere contezza che il defibrillatore DAE sia posizionato, come previsto dal decreto, all'interno dell'area sportiva in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato, e perfettamente funzionante.
 - in caso di emergenza accertarsi che si tratti degli eventi riconducibili ad arresto cardiaco e attivare la procedura di intervento della catena della sopravvivenza:
 - ☐ richiesta immediata del tempestivo soccorso - attraverso le figure interne alla scuola deputate con nomina al primo soccorso - da parte di personale sanitario esterno attraverso il sistema di emergenza 118
 - ☐ tempestiva valutazione della eventuale necessità di far intervenire il personale scolastico - inteso come personale non sanitario - formato e capace di utilizzare il defibrillatore DAE
 - L'intervento di soccorso del sistema di emergenza 118, allertato e arrivato nel frattempo sul posto, completerà poi la catena della sopravvivenza.

Vigilanza durante la scolasticità fuori aula - viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, le uscite estemporanee

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (CM 291/1992).

2. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili ovvero nella entità prevista dai regolamenti di Istituto.
3. Il regolamento di istituto in materia di viaggi, può prevedere altre tipologie di accompagnatori. Le uniche figure a cui è affidata la vigilanza sono quelle rappresentate dagli accompagnatori propriamente scolastici ossia docenti e personale ATA eventualmente ammesso
4. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la sorveglianza e vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Per il periodo notturno, nell'impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una vigilanza non diretta degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità.
5. Prima della partenza sarà cura del docente referente di ogni singolo viaggio organizzare, per tutti gli studenti partecipanti, incontri informativi durante i quali devono essere impartite specifiche istruzioni sui comportamenti da adottare durante il viaggio, anche in relazione ai luoghi e alle attività previste.
6. Per la partecipazione degli alunni minorenni è necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori. In tale consenso va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente sugli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando".

Vigilanza Educativa

1. Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.
2. I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati, in forma scritta, al Dirigente Scolastico (o ai suoi collaboratori) e considerati anche nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle annotazioni sul Registro di Classe. Di conseguenza, si invitano i docenti a fare un uso funzionale delle suddette annotazioni, per evitare il rischio di snaturare il valore delle stesse e di innescare negli alunni una sorta di infantile e superficiale "collezione" di note punitive o percepibili come ingiuste e riconducibili a forme di accanimento.
3. Situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere rappresentate, per iscritto, dai Coordinatori di classe o dai docenti prevalenti al Dirigente Scolastico (o ai suoi collaboratori) per eventuali iniziative degli organi di competenza.

Altri obblighi di vigilanza

1. Connessa alla presente disciplina vi è la vigilanza:
 - sull'uso dei cellulari a scuola
 - sul divieto di fumo negli ambienti scolastici

2. E' perseguito da tutti gli operatori scolastici il sano principio di auto-operatore della sicurezza, per cui ciascuno è chiamato all'autovigilanza e autoformazione nell'ambito della sicurezza, anche a prescindere dagli adempimenti formali, nonché alla solidarietà intereducativa, per cui si sviluppa una forma di inter e intracontrollo e vigilanza e attivazione di buone prassi in tema di sicurezza, invitandosi reciprocamente ad attenzionare fonti di pericolo ed evitare comportamenti che possano esporre o elevare il rischio (sporgersi da ringhiere collocate su balaustre, ballatoi, rampe ovvero sporgersi oltremodo da finestre et similia, collocare presso fonti di calore materiali infiammabili etc.)

Osservanza

1. Le suindicate disposizioni generali, organizzative, di vigilanza e divieti, sono adottate dal Dirigente Scolastico, e dovranno essere applicate in tutti i Plessi dell'Istituto Comprensivo "Caiati-Don Tonino Bello" di Bitonto-Palombaio-Mariotto.

2. I soggetti richiamati in indirizzo, destinatari della presente direttiva, sono tenuti ad osservare e far osservare quanto riportato nel presente articolo ed in tutti gli articoli precedenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filomena Di Rella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D.lgs 39/93